



# COMUNE DI MEDOLLA

(Provincia di Modena)

## **REGOLAMENTO COMUNALE** **DI POLIZIA MORTUARIA**

**Testo coordinato**

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30/5/2011**

**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2018**

**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. del**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI MEDOLLA

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – NORME PRELIMINARI

### ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

### ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni, alla cui disciplina si rimanda per quanto non disciplinato nel presente regolamento:

- a) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
- b) al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- c) alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n.10 del 31/07/1998;
- d) alla Legge n. 130 del 30/03/2001;
- e) al Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;
- f) al D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
- g) alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004 e successivi atti attuativi.

### ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:

- a) per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per **salma** si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- c) per **cadavere** si intende la salma una volta eseguito l'accertamento di morte fino al raggiungimento di un periodo di 20 anni;
- d) per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; (articolo 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254);
- e) per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- f) per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- g) per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- h) per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- i) per **estumulazione** si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- j) per **celletta ossario o per ceneri** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
- k) per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- l) per **cinerario comune** si intende un manufatto in cemento destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni; per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto una diversa sistemazione;

m) per “**Giardino della Rimembranza**” si intende il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata rilasciata autorizzazione alla dispersione;

#### **ARTICOLO 4 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### **ARTICOLO 5 – Competenza e organizzazione**

1. Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale in materia di Polizia Mortuaria.. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dalla normativa vigente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:
  - a) L'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria presso i Servizi Demografici per gli adempimenti amministrativi per la sepoltura e per le operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri;
  - b) L'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, l'eventuale affido all'esterno dello svolgimento delle operazioni cimiteriali, per la vigilanza tecnica e per la manutenzione generale e la pulizia;
  - c) Il competente servizio dell'Azienda U.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
  - d) L'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.
3. Per i servizi e gli adempimenti che prevedono l'intervento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale verranno osservati gli accordi già in essere con l'Azienda stessa ed altri eventuali che saranno adottati in futuro.

### **CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **ARTICOLO 6 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

#### **ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori**

1. Per il periodo di osservazione delle salme trovano applicazione le norme di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990.
2. Per le funzioni di obitorio e deposito di osservazione salme, il Comune di Medolla attiva una convenzione per l'utilizzo di strutture ed infrastrutture della Sezione di medicina legale per le funzioni di previste dagli articolo 12 e 13 del D.P.R. 285/90.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO III – TRASPORTO DELLE SALME E DEI CADAVERI**

## **ARTICOLO 8 – Disposizioni generali**

1. Per i trasporti di salma e di cadavere trovano applicazione le specifiche norme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90, della L.R. n. 19/04 e relativi atti attuativi, nonché le norme di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004, nel territorio del Comune di Medolla il servizio di trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane è consentito a qualsiasi impresa pubblica o privata in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni; in tal modo per ragioni normative, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 dal D.Lgs. 267/2000 si intende liberalizzato il servizio.
3. L'unico servizio di trasporto salme garantito dal Comune, mediante affidamento all'esterno, è il servizio istituzionale di recupero e trasporto salme su chiamata dell'Autorità Giudiziaria dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione.
4. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

## **ARTICOLO 9 – Orari, percorso e modalità del trasporto**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina eventuali modalità integrative al presente Regolamento.
2. Il responsabile del Servizio di Polizia mortuaria fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, anche in deroga agli orari di cui al precedente comma qualora lo richiedano esigenze di servizio e circostanze particolari, tenendo conto se necessario dell'ora del decesso; inoltre fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli ordini al personale incaricato.
3. In caso di più trasporti nella stessa giornata si terrà conto della priorità della domanda.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di pubblica sicurezza, comprende:
  - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
  - il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie seguendo il percorso più breve;
  - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
  - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso; per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Appena stabilito l'orario e il tragitto del rito funebre dovrà essere comunicato da parte dell'Ufficio di Polizia mortuaria al corpo di Polizia municipale per i provvedimenti conseguenti. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del Servizio di Polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia municipale.
8. E' consentito il trasporto a mano o a spalla della bara; in tal caso il carro destinato al trasporto dovrà seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima dell'intera cerimonia funebre.

## **ARTICOLO 10 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 11 – Pagamento delle operazioni cimiteriali**

1. Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, con pagamento delle tariffe vigenti in materia.
2. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (a titolo esemplificativo: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

#### **ARTICOLO 12 – Trasporti e sepolture a carico del Comune**

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico dei servizi di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria in campo comune solamente nei casi di:
  - a) salma di persona indigente;
  - b) salma appartenente a famiglia bisognosa;
  - c) salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
  - d) recupero salma su chiamata dell'autorità giudiziaria.
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
2. In tutti gli altri casi le spese sono a carico degli interessati.

#### **CAPO IV – CIMITERI**

##### **ARTICOLO 13 – Cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/90 ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.
2. Il Comune provvede al seppellimento nei seguenti cimiteri del territorio comunale:
  - a) Cimitero del Capoluogo Viale Rimembranze 17;
  - b) Cimitero della frazione di Camurana via Bruino 103;
  - c) Cimitero della frazione di Villafranca via San Matteo 115.
3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.
4. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni e nella L.R. n. 19 del 29.07.2004.

##### **ARTICOLO 14 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri**

1. La costruzione e l'usabilità delle cappelle private fuori del cimitero e destinate ad accogliere salme o resti mortali, sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico e delle altre norme contenute al Capo XXI del D.P.R. 285/90 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 340 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

##### **ARTICOLO 15 – Orario di apertura al pubblico**

1. I cimiteri comunali rimangono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi quelli festivi e sono dotati di apposito sistema automatico di apertura e chiusura dei cancelli.
2. Gli orari di apertura dei cimiteri sono regolati con ordinanza del Sindaco, e sono portati a conoscenza dei visitatori mediante manifesto affisso all'entrata del cimitero e nell'Ufficio di Polizia mortuaria.
3. Non è consentito al pubblico rimanere all'interno dei cimiteri comunali oltre l'orario stabilito e utilizzare i sistemi di apertura di emergenza dei cancelli automatici in modo improprio.

##### **ARTICOLO 16 – Sepoltura nei giorni festivi**

1. Di norma nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture; la materia è disciplinata da apposita ordinanza del Sindaco.

##### **ARTICOLO 17 – Divieti di ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;

- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
- d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale, ad eccezione di quelle scelte dai familiari per l'accompagnamento al funerale o per pubbliche ricorrenze e celebrazioni.

#### **ARTICOLO 18 – Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

#### **ARTICOLO 19 – Circolazione di veicoli all'interno dei cimiteri**

- 1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età che determinino documentata invalidità, è consentito l'accesso al cimitero per visitare tombe servendosi di mezzi idonei.
- 2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.
- 3. Parimenti è autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

#### **ARTICOLO 20 – Comportamento del pubblico nel cimitero**

- 1. All'interno del cimitero è vietato:
  - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
  - b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio;
  - c) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti; ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe;
  - d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi o qualsiasi altro oggetto; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui, anche evitando di sporcare, produrre sgocciolamenti e simili disturbi;
  - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi, accumulare fango o neve sui tumuli;
  - f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio previo consenso del concessionario della sepoltura;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
  - j) chiedere l'elemosina, fare questue;
  - k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
  - l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - m) esercitare la vendita di fiori, lumi, servizi e qualsiasi altro oggetto.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del cimitero, ad eccezione della vendita al dettaglio su aree pubbliche con posteggio, qualora regolarmente autorizzata dal Comune.
- 3. Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le indicazioni del comma precedente, verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni di cui al presente regolamento e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 21 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al personale comunale addetto secondo le rispettive competenze e livelli di responsabilità ai sensi della normativa vigente ed all'organizzazione del Comune.
2. L'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ARTICOLO 22 – Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e hanno particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione segue l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
2. Il Comune effettua altresì la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno dei cimiteri comunali.

### **CAPO V**

#### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE**

##### **ARTICOLO 23 – Criteri di costruzione**

1. I criteri di costruzione dei cimiteri comunali nonché la scelta dei materiali di costruzione, delle strutture architettoniche e della capacità dei singoli loculi, saranno determinati dall'Amministrazione Comunale sentiti gli organi a ciò preposti indicati nel capo X e dall'art. 76 del capo XV del d.P.R. 285/90.

##### **ARTICOLO 24 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni, devono essere conformi a quanto dispone il capo XIV del d.P.R. 10.9.90 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private famigliari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del d.P.R. 10.9.90 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto esposto dagli artt. 76 e 91 del d.P.R. 10.9.90 n. 285 e dall'articolo seguente.

##### **ARTICOLO 25 – Piano cimiteriale**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio l'arco di almeno 20 anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L..

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto;

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie e per la tumulazione di resti, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - campi di inumazione comune per feretri e per urne cinerarie;
    - campo per la dispersione delle ceneri denominato "Giardino delle Rimembranze";

- aree per la costruzione di sepolture private esclusivamente per cappelle per famiglie o collettività;
- costruzione tumuli (loculi);
- costruzione cellette ossario o cinerarie;
- costruzione ossario comune;
- costruzione cinerario comune;
- servizi igienici a disposizione del personale in servizio e del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 60 c.1 d.P.R. 285/90.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.P.R. 10.9.90. n. 285.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione (cappelle di famiglia o collettività), le cui dimensioni non possono eccedere le misure indicate nel piano regolatore medesimo.

6. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare ogni possibile variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

7. Il piano cimiteriale potrà altresì prevedere la costruzione di una sala laica per il commiato nel cimitero del capoluogo.

### **ARTICOLO 26 – Tipi di sepolture**

1. Nei cimiteri comunali sono previste i seguenti tipi di sepolture:

a) sepoltura a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato dei sepolcri costruiti dal Comune:

- loculi per la tumulazione individuale;
- loculi singoli appaiati in senso orizzontale per coniugi;
- loculi singoli appaiati in senso orizzontale per coniugi e un figlio;
- celle ossario e celle per ceneri per tumulazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie;
- qualsiasi altra struttura muraria preesistente, destinata a sepoltura, non meglio specificabile, ma tuttavia non in contrasto con i criteri di costruzione e di tumulazione previsti dal d.P.R. 285/1990 nonché dal presente Regolamento;

b) sepoltura gratuita, concessa con deliberazione della Giunta Comunale, in loculo individuale, di durata ventennale, per le salme di persone che in vita si resero benemerite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;

c) sepoltura mediante concessione di fossa ordinaria in campo di inumazione, gratuita limitatamente alla concessione della fossa e non alle operazioni cimiteriali;

d) sepolture private per famiglie o collettività di cui al successivo art. 40 costruite da privati a loro spese in aree cimiteriali concesse a tempo determinato.

### **ARTICOLO 27 –Arcate di famiglia**

1. Concessioni per arcate di famiglia non vengono più rilasciate.

### **ARTICOLO 28 –Lavori murari**

1. Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, a ciò debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

2. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa costruttrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio autorizzato.

3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio autorizzato.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

5. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal custode, secondo l'orario e le modalità che verranno prescritte, evitando spargimenti di materiale sul suolo del cimitero o sulle opere dello stesso; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente sporcate o danneggiate.

6. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc...
7. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripulito e ripristinato.
8. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti (il 2 di novembre di ogni anno) e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale da costruzione.
9. Le imprese edilizie entro tale periodo debbono aver provveduto alla sospensione di tutte le costruzioni non ultimate e alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia mortuaria o dell'U.T.C.
10. L'orario di lavoro è fissato dall'Amministrazione comunale; è in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo in caso di particolari esigenze tecniche.
11. All'interno del cimitero, durante il rito funebre, si sospende provvisoriamente l'attività lavorativa che arrechi disturbo.

### **ARTICOLO 29 – Soppressione dei cimiteri**

1. Per quanto concerne la soppressione dei cimiteri si fa riferimento a quanto stabilito al capo XIX del d.P.R. 285/90 e dal T.U. delle leggi sanitarie.

## **TITOLO II – SEPOLTURE, CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I – SEPOLTURE**

### **ARTICOLO 30 – Reparti speciali nei cimiteri**

1. Non sono previsti reparti speciali nel cimitero.

### **ARTICOLO 31 – Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, di ceto sociale, le salme di persone:
  - a) decedute nel territorio del Comune di Medolla;
  - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune di Medolla al momento della morte la propria residenza;
  - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990 da genitori residenti nel Comune di Medolla;
  - d) aventi il coniuge sepolto in un cimitero del Comune di Medolla.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, è facoltà del concessionario, indipendentemente dalla residenza, richiedere la tumulazione dei resti mortali e delle ceneri dei propri familiari defunti, ad esclusione delle salme, fino alla capienza massima della sepoltura privata o di famiglia in concessione, da intendersi per familiari del concessionario i parenti o affini fino al 6° (sesto) grado.

### **ARTICOLO 32 – Inumazioni e tumulazioni in generale**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono osservate le norme di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le disposizioni del presente regolamento.
2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri nel cimitero comunale.

### **ARTICOLO 33 – Inumazioni**

1. Le sepolture per inumazione vengono assegnate solamente in presenza della salma, sono comuni della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento e sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista da apposita tabella per le operazioni cimiteriali.
2. I cimiteri hanno campi comuni di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
  - a) campi per le inumazioni ordinarie;
  - b) campi per le inumazioni di salme non completamente mineralizzare denominato "campo indecomposti";
  - c) campo per le inumazioni di urne cinerarie.

3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Nessuna fossa verrà concessa a persone in vita, anche se coniugi di salme già inumate nello stesso campo.
4. Qualora le condizioni di disponibilità di aree lo consentano, la liberazione del campo può essere eseguita successivamente al periodo minimo di inumazione di dieci anni.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere subito dopo la sepoltura contraddistinta, a cura e spese dei parenti e/o eredi, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante il numero progressivo, il nome e cognome nonché la data di nascita e morte del defunto.
6. Qualora i parenti e/o eredi non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, provvede il Comune all'apposizione del cippo con applicazione di una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, con diritto di rivalsa sui parenti e/o eredi che non si trovino in situazione di indigenza o bisogno attestato dai servizi sociali o che abbiano manifestato disinteresse.
7. La misura delle fosse per l'inumazione, per adulti e per minori di anni dieci di età, la loro profondità e la distanza delle fosse l'una dall'altra sono stabiliti dal DPR 285/1990, così come altre prescrizioni non previste nel presente regolamento.
8. Nel caso di cippo pericolante a cui non sia provveduto da parte dei famigliari, provvederà l'Amministrazione comunale riservandosi il diritto di rivalsa sui privati.
9. A richiesta dei privati può essere installato, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore a m.q. 2,33; tale manufatto dovrà riportare anche i dati di cui al c.1 in caratteri latini.
10. L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
11. Ai concessionari del diritto d'uso delle sepolture è fatto obbligo di provvedere, a loro spese, entro due mesi dalla sepoltura e secondo le prescrizioni indicate dall'Amministrazione comunale, all'installazione delle lapidi; in mancanza sarà l'Amministrazione comunale ad adempiervi, ponendo le spese a carico dei famigliari obbligati.
12. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### **ARTICOLO 34 – Tumulazioni**

1. In luogo dell'inumazione, feretri, cassette di resti ossei, resti mortali e urne cinerarie possono essere tumulate in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. 10.09.1990 n. 285.
5. E' fatto divieto di intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba, al fine di non compromettere la stabilità delle costruzioni, e per non incorrere nei divieti previsti dalle disposizioni sanitarie e dalle disposizioni in generale dell'art. 76 del d.P.R. 10.09.1990 n. 285.
6. Qualsiasi intervento di natura straordinaria dovrà essere autorizzato dal Sindaco.
7. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (articolo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

#### **ARTICOLO 35 – Oneri relativi alla tumulazione**

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei familiari.
2. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera delle lapidi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

3. Qualora i parenti e/o eredi non abbiano entro due mesi dalla sepoltura provveduto agli adempimenti di cui ai commi precedenti, provvede il Comune all'apposizione della lapide con applicazione di una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, con diritto di rivalsa sui parenti e/o eredi i che non si trovino in situazione di indigenza attestata dai servizi sociali o che abbiano manifestato disinteresse.

### **ARTICOLO 36 – Tumulazione provvisoria**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo del Comune o in tombe private, su autorizzazione del concessionario o eredi della tomba.
2. La tumultazione provvisoria di salma è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, a cui seguirà la tumultazione definitiva;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La successiva traslazione sarà a carico dei concessionari.
4. Non sarà concessa la tumultazione provvisoria di salma nel caso di momentanea mancanza di loculi costruiti a cura del Comune.
5. La durata del momento provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di Polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare definitivamente la salma in campo Comune.

### **ARTICOLO 37 Deposizione delle ceneri**

1. Le urne contenenti i resti della cremazione possono avere le seguenti destinazioni:
  - a) tumulate in loculo in presenza di una salma già tumulata;
  - b) tumulate in cellette utilizzabili anche per la deposizione dei resti delle esumazioni e delle estumulazioni;
  - c) inumate in campo comune;
  - d) disperse in cinerario comune o in area apposita denominata "Giardino della Rimembranza";
  - e) affidate ai familiari.

## **CAPO II – CONCESSIONI**

### **ARTICOLO 38 – Concessioni**

1. La concessione è il provvedimento con cui il Comune concede a titolo oneroso al privato, esclusivamente a tempo determinato, il diritto d'uso di opere sepolcrali (manufatti) costruite dal Comune stesso o di aree per la costruzione di opere sepolcrali da parte e a spese di privati all'interno del cimitero, è revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali, essendo i cimiteri demanio comunale ai sensi dell'art. 824 cod. civ., e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Restano ferme le concessioni già rilasciate in perpetuo, secondo le modalità stabilite nei rispettivi atti di concessione.

### **ARTICOLO 39 – Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo della concessione del diritto d'uso di opere sepolcrali (manufatti) costruite dal Comune dovrà essere versato dai familiari o eredi entro il termine di 15 giorni dalla sepoltura del cadavere o dei resti mortali/ceneri.
2. In caso di mancato pagamento, il Responsabile del Servizio diffida i familiari o eredi a provvedervi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; trascorso inutilmente tale termine il Responsabile del Servizio dispone la riscossione coattiva della somma dovuta nei confronti dei soggetti inadempienti.

#### **ARTICOLO 40 – Sepolture private nei cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria DPR 285/1990, costituiscono sepolture private nei cimiteri la concessione da parte del Comune a privati e ad enti dell'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Ai sensi del precedente art. 27, non vengono più rilasciate concessioni per arcate di famiglia.
2. Le concessioni relative alle aree destinate a cappelle di famiglia o per collettività hanno durata di anni novanta, non rinnovabili, e sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.
3. Ai sensi dell'art. 953 Cod. Civ., allo scadere del termine per la concessione dell'area al privato, il diritto di superficie si estingue e il Comune proprietario del suolo diventa il proprietario della costruzione.
4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste e delimitate nei piani cimiteriali, e possono essere concesse solo per la costruzione di cappelle di famiglia.
5. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro spese secondo le procedure autorizzative previste dalla normativa edilizia. Nell'atto autorizzativo deve essere indicato il numero dei loculi che possono essere costruiti.
6. Il corrispettivo della concessione, non essendovi cadavere da tumulare immediatamente, dovrà essere versato prima del rilascio della concessione.
7. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla notifica/ritiro del provvedimento autorizzativo alla costruzione da parte dell'Ufficio Tecnico e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.
8. Potrà essere concessa proroga di massimo sei mesi per la terminazione dei lavori edili per giustificati motivi.
9. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica/ritiro del provvedimento autorizzativo alla costruzione, i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio o al termine dei sei mesi di proroga per la terminazione dei lavori qualora concessa, il privato concessionario dell'area decade ai sensi dell'art. 59 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. Pronunciata la decadenza, la somma versata all'atto della concessione sarà trattenuta dal Comune.
10. La costruzione dell'opera dev'essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.
11. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
12. I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni, costruzioni ecc) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori. Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

#### **ARTICOLO 41 – Uso delle sepolture private**

1. Il diritto di uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato al concessionario e ai suoi familiari secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stessa o in atto successivo.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti o collettività è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Per familiari si intendono parenti o affini fino al 6° (sesto) grado.
4. Ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90, è consentita anche la tumulazione di persone non parenti ma che risultino essere state conviventi con i concessionari, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze (a titolo esemplificativo, erede testamentario) nei confronti dei concessionari stessi.
5. E' consentito tumulare nuove salme fino al settantesimo anno dal rilascio della concessione, anche previa estumulazione di salme già sepolte e per cui sia decorso il periodo minimo di tumulazione di vent'anni.

## **ARTICOLO 42 – Provvedimento di concessione**

1. Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle somme stabilite nell'apposito tariffario.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione stessa, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, in particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - a) La natura della concessione e la sua identificazione
  - b) gli elementi identificativi del manufatto sepolcrale o dell'area oggetto della concessione
  - c) La durata;
  - d) La persona concessionaria;
  - e) Nome, cognome e dati dei feretri dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; resta ferma la possibilità di inserire in aggiunta ai feretri cassette di resti mortali o urne cinerarie anche senza che ne sia stato indicato il nominativo;
  - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
4. Le concessioni di loculi per tumulazioni individuali sono nominative, pertanto valevoli esclusivamente per la postazione e la salma indicata in fase di concessione, unitamente alla quale è consentita la tumulazione di cassette per resti e urne cinerarie, fino al raggiungimento della capienza massima della postazione, senza dover sottoscrivere una nuova concessione.
5. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e cellette tra privati, onde evitare speculazioni di sorta.
6. E' assolutamente vietato il prestito di loculi tra privati.

## **ARTICOLO 43 – Modalità per ottenere la concessione di sepolture del Comune**

1. Le concessioni di sepolture costruite dal Comune vengono assegnate soltanto al momento del decesso, in base alla disponibilità. Pertanto resta esclusa la possibilità di assegnare sepolture a persone ancora in vita, fatte salve le assegnazioni a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado e a quanto previsto dal successivi artt. 45 e 46. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali vengono concesse le apposite cellette ossario o per ceneri.
2. Per ottenere la concessione del diritto d'uso di una sepoltura di cui sopra, gli interessati dovranno presentarsi presso l'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune, dovranno indicare l'oggetto della richiesta e il cimitero di destinazione. Le concessioni di loculi saranno attribuite dall'Ufficio di Polizia mortuaria nel modo seguente:
  - a) nelle nuove costruzioni a due piani, tutte le richieste dei loculi verranno concesse d'ufficio secondo un ordine che, all'interno di una stessa arcata va da sinistra a destra e dal basso verso l'alto, prima verranno occupate le arcate al piano terra e successivamente quelle ai piani superiori;
  - b) nelle arcate a cinque o sei file già edificate, ove vi fossero loculi liberi, questi verranno assegnati d'ufficio partendo dal basso verso l'alto, in senso progressivo per numero di arcata in base alla disponibilità;
  - c) le cellette ossario o per ceneri saranno attribuite a richiesta di chi fa domanda.
3. Non verranno concessi loculi per coniugi, nel caso di decesso di persona già concessionaria di tomba che risulti vuota, a meno che tale tomba non venga prima restituita.

## **ARTICOLO 44 – Tombe individuali**

1. Per tombe individuale s'intende un loculo con capacità di tumulazione di una sola salma, la cui concessione ha esclusiva durata di anni 20 non prorogabili né rinnovabili.
2. Nello stesso loculo possono essere ospitate anche ossarietti con resti mortali o urne cinerarie nei limiti della capienza del loculo.

### **ARTICOLO 45 – Tombe per coniugi**

1. Per tomba destinata a coniugi s'intende la concessione del diritto d'uso di due (2) loculi singoli, l'uno accanto all'altro in senso orizzontale posti nella stessa arcata, contenenti ciascuno una sola salma, la cui concessione prevede la durata di anni 35 da concedersi solamente al momento della morte del 1° coniuge.
2. Dette tombe saranno date in concessione nei soli casi in cui il coniuge superstite abbia compiuto 70 anni di età.
3. Nel caso di tumulazione di coniugi entrambi deceduti verranno concessi numero due loculi singoli, appaiati come sopra specificato, la cui concessione avrà durata ventennale ai sensi precedente art. 44 - Tombe individuali.
4. Per coniugi devono intendersi coloro che hanno contratto regolare matrimonio ai sensi del libro I, titolo VI del Codice Civile, che non siano incorsi in sentenza di cessazione degli effetti civili di questo già passata in giudicato; casi di "convivenza" non sono esclusi dalla concessione in oggetto e saranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata.
5. Non verranno concessi due loculi appaiati per nessuna altra motivazione o richiesta.

### **ARTICOLO 46 Tombe per coniugi e un figlio**

1. Per tale tipo di sepolture s'intendono numero tre (3) loculi singoli, l'uno accanto all'altro in senso orizzontale posti nella stessa arcata, contenenti ciascuno una sola salma, la cui concessione prevede la durata di anni 35 da concedersi solamente alla morte del figlio/a celibe/nubile .
2. Dette tombe saranno date in concessione nei soli casi in cui uno dei genitori abbia compiuto 70 anni di età.

### **ARTICOLO 47 – Cellette per resti mortali e nicchie per urne cinerarie**

1. Nei cimiteri comunali sono previste cellette e nicchie atte alla sola tumulazione di resti mortali o di urne cinerarie, la cui concessione avrà durata di anni 50, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.
2. In detti manufatti potranno essere ospitati più ossarietti e urne fino alla capienza del loculo.

### **ARTICOLO 48 – Rinnovo/proroga delle concessioni**

1. Le concessioni sono rinnovabili o prorogabili per un periodo non maggiore di 5 (cinque) anni unicamente quando sia previsto nell'atto di concessione in scadenza; potrà eccezionalmente essere concessa una proroga/rinnovo di un periodo maggiore per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del periodo di 20 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma presente nel loculo nei casi di loculi doppi o tripli o di riutilizzo del loculo.
2. Il rinnovo o la proroga, dietro pagamento di quanto previsto dalle tariffe vigenti, può essere richiesto allo scadere del periodo stabilito per una sola volta.
3. Il rinnovo o la proroga delle concessioni può essere richiesto solamente dai precedenti concessionari, in caso di decesso degli stessi, il rinnovo può essere richiesto dagli eredi, i quali diverranno gli intestatari del nuovo atto di concessione
4. In riferimento ai loculi doppi o tripli, quando la concessione scada prima dei 20 anni dalla data della tumulazione dell'ultima salma, può essere richiesta la proroga fino al raggiungimento di tale periodo. In questo caso, si moltiplicherà il valore annuale del loculo, per il numero degli anni mancanti, per il numero delle tombe.
5. In caso di mancato rinnovo/proroga o di scadenza della concessione, il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune per essere concesso ad altri richiedenti. Le operazioni cimiteriali inerenti l'estumulazione saranno a carico del concessionario nel caso in cui intenda conservare i resti mortali in apposite cassetine, mentre saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, in caso di famiglie estinte o di disinteresse da parte del concessionario; i resti mortali rinvenuti verranno depositi nell'ossario comunale o, in caso di salma indecomposta, inumati in campo di rotazione.
6. Durante il periodo di rinnovo/proroga è vietato l'inserimento di nuovi cadaveri nei loculi oggetto di rinnovo/proroga, con l'unica eccezione di consentire l'inserimento di salma di prima sepoltura quando la durata residua della concessione rinnovata sia superiore a vent'anni in quanto consente la permanenza della nuova salma nel loculo rinnovato per il periodo minimo previsto appunto di anni venti.

#### **ARTICOLO 49 – Manutenzione ordinaria delle sepolture**

1. La manutenzione ordinaria di tutti i tipi di sepoltura spetta esclusivamente ai concessionari o loro eredi, che sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere relative, anche a quelle che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro e di igiene.

#### **ARTICOLO 50 – Manutenzione straordinaria delle sepolture**

1. La manutenzione straordinaria delle opere sepolcrali (manufatti) costruite dal Comune e date in concessione a tempo determinato spetta al Comune stesso.
2. Ai sensi dell'art. 63 comma 1 DPR 285/1990, la manutenzione straordinaria delle sepolture private (cappelle per famiglie e collettività) costruite da parte e a spese di privati sulle aree cimiteriali date in concessione ai sensi dell'art. 40 spetta integralmente al concessionario.
3. La manutenzione straordinaria delle sepolture già concesionate in perpetuo, in considerazione del fatto che il diritto di godimento in perpetuo da parte del concessionario è assimilabile al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo di un bene da parte del proprietario, del fatto che in base all'art. 100 del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 15 del 9/3/1995 come modificato sul punto con D.C.C. n. 53 del 22/9/1999 così sono state ripartite le spese per le ristrutturazioni straordinarie dei cimiteri di Medolla capoluogo (Del. Giunta Comunale n. 135 del 16/12/1999) e di Villafranca (Del. Giunta Comunale n. 44 del 22/6/2002), è per il 25% della spesa sostenuta, a carico del Comune che esegue i lavori necessari e per il 75% a carico dei concessionari in perpetuo in base alla fila in cui è posizionato il loculo

#### **ARTICOLO 51 – Doveri dei concessionari**

1. La concessione di sepoltura di tutti i tipi è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario o suoi eredi, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.
2. In caso d'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo e dei precedenti artt. 49 e 50, il Responsabile del Servizio stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quanto necessario; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.
3. Tutte le tombe o celle, la cui concessione sia scaduta e non rinnovata, sono concesse a nuovi richiedenti.

#### **ARTICOLO 52 – Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni a tempo determinato**

1. Nei casi di rinuncia alla concessione del diritto d'uso in sepolture costruite dal Comune, al concessionario rinunciatario sarà corrisposto un rimborso calcolato sul prezzo in vigore in quel momento delle concessioni.
2. L'importo da rimborsare è determinato da apposito tariffario.

#### **ARTICOLO 53 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni d'aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi decadenza, quando sull'area non siano ancora state iniziate opere murarie; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

#### **ARTICOLO 54 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni d'aree con totale o parziale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepolture private di all'art. 40 salvi i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia libero o liberabile da salme, ceneri, resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata; nel caso di cui al precedente punto a) il concessionario deve ripristinare, a proprie spese, l'area come era prima che gli venisse conferita la concessione.

#### **ARTICOLO 55 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni perpetue**

1. Ai concessionari di sepolture individuali o di arcate di famiglia perpetue, o ai discendenti dei concessionari defunti, è data facoltà di rinunciare alla concessione delle tombe in loro possesso, dopo aver disposto per la sistemazione delle salme e resti in esse contenute.
2. Per tali rinunce sarà dovuto un rimborso pari al 33% del valore del loculo al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 56 – Scadenza delle concessioni**

1. Allo scadere della concessione, qualora non sia stato richiesto il rinnovo, la tomba torna a disposizione del Comune.
2. Il concessionario dovrà disporre per la sistemazione delle salme e/o dei resti mortali in essa contenuti; qualora non lo facesse entro 30 giorni dalla scadenza, il Comune provvede autonomamente sistemando quanto contenuto nel campo di rotazione in caso di salma indecomposta, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. Il concessionario di una tomba nei cimiteri comunali ha inoltre l'obbligo di rinunciare ai diritti derivanti dalla concessione, dietro rimborso d'un corrispettivo secondo tariffe, nei seguenti casi:
  - a) qualora gli aventi diritto alla sepoltura manifestino il desiderio di traslare le salme in altra sepoltura fuori dal Comune;
  - b) rinuncia spontanea da parte del concessionario di tomba non occupata;
  - c) qualora, nella circostanza di coniugi di cui il primo già deceduto e deposto in loculo singolo, i concessionari alla morte del secondo coniuge decidano di chiedere in concessione due loculi appaiati.

#### **ARTICOLO 57 – Divieto di permuta**

1. Non è concesso permutare qualsiasi tipologia di tomba.

#### **ARTICOLO 58 – Revoca della concessione**

1. La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse non altrimenti risolvibili, nel rispetto dei procedimenti di cui alla Legge 241/1990.
2. In caso di salma non estumulabile per mancato decorso del periodo minimo di tumulazione previsto per legge, i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito lo spostamento della salma in altro loculo secondo le disponibilità, per la durata residua loro spettante.
3. In caso di salma estumulabile per decorso del periodo minimo di tumulazione previsto per legge, il concessionario ha diritto a titolo gratuito alla estumulazione della salma da destinare all'ossario comune qualora mineralizzata ovvero all'inumazione in campo di rotazione qualora indecomposta; al concessionario verrà corrisposto il rimborso previsto dal presente regolamento per i casi di rinuncia.
4. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 285 del 10/9/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

### **ARTICOLO 59 – Decadenza**

1. Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, pronuncia la decadenza della concessione ai sensi della Legge 241/1990 da notificarsi agli aventi diritto, nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione o di cessione del diritto d'uso tra privati;
  - b) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto dal presente regolamento in materia di concessione di area per sepolture private di cui all'art. 40;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
  - d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
3. La decadenza non dà diritto agli aventi titolo ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

## **CAPO III– EPIGRAFI ED OGGETTI ORNAMENTALI**

### **ARTICOLO 60 – Epigrafi**

1. Sulle sepolture possono essere poste a carico dei concessionari/eredi lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture. In ogni caso non devono ostacolare le operazioni cimiteriali.
2. In ogni epigrafe posta su loculi, tombe e cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte in caratteri latini.

### **ARTICOLO 61 – Fiori sulle tombe e tende nelle arcate con loculi**

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle sepolture fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori e arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive fuoriuscendo dal perimetro della tomba e non superino il metro d'altezza, in tal caso dovranno essere ridimensionati a cura dei famigliari del defunto, in mancanza vi provvederà il Comune.
2. I fiori, le ghirlande e le corone del funerale quando appassiti saranno rimossi a cura del Comune .
3. Per quanto riguarda i loculi, ogni tipo di ornamento floreale deve essere posto negli appositi recipienti posti sulle lapidi. E' fatto divieto porre fiori, vasi e quant'altro sul marciapiede antistante i loculi, qualora fossero accertate delle inadempienze rispetto al presente comma, dopo un primo avviso di sgombero posto sugli oggetti in questione, permanendo l'inadempienza, sarà cura dell'operatore cimiteriale prelevare gli oggetti di cui sopra per poi eliminarli.
4. E' consentito alle famiglie porre delle tende a riparo dei loculi posti nelle arcate cimiteriali. Tali tende devono essere poste in opera con il consenso di tutti i concessionari di quella arcata, e devono essere collocate nello spazio compreso tra le due colonne antistanti l'arcata stessa. La manutenzione, il montaggio e lo smontaggio è a totale cura dei richiedenti. L'installazione deve essere prevista in modo tale da garantire la sicurezza per tutte le persone che si dovessero trovare nei pressi dei tendaggi pertanto deve anche essere garantito uno spazio libero alla base di almeno 70 cm.
5. Il formato e il colore delle tende dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque non dovrà esservi impedimento ad ostacolo per chi opera o visita il cimitero.
6. La mancata ottemperanza ai commi 4 o 5 del presente articolo comporterà, permanendo l'inadempienza dopo un primo avviso di sgombero, la rimozione del manufatto.

## CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ARTICOLO 62 – Criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 19/2004, le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente alle persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse, fatte salve le situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L..
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e delle traslazioni di salma devono sempre essere avvisati i familiari secondo le modalità di cui all'articolo seguente ed alle operazioni stesse possono assistere uno o più famigliari del defunto, o una persona delegata espressamente dalla famiglia con atto scritto, protocollato al protocollo generale del Comune e depositato presso l'Ufficio di Polizia mortuaria.
3. Nelle esumazioni e estumulazioni ordinarie è compito del personale addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato.
4. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati o inumati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, pena la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di vilipendio di cadavere ( art. 410 del Codice Penale).
5. Il responsabile del servizio o il personale addetto al cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

### ARTICOLO 63 – Avvisi per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Almeno 60 giorni prima della liberazione dei campi di inumazione ovvero dei loculi, viene posto nei pressi del campo interessato per le esumazioni, nella bacheca del cimitero e all'Albo Pretorio comunale, un avviso mediante il quale si informano gli aventi titolo della prossimità delle operazioni di esumazione del campo o di estumulazione del loculo, comunicandolo in quanto reperibili per lettera ai parenti delle salme da esumare.
2. Entro il mese d'ottobre d'ogni anno il responsabile del Servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero e all'Albo pretorio del Comune dalla data del 1 novembre e per tutto l'anno successivo.
3. Nel periodo dei 60 giorni, gli eredi interessati:
  - a) prendono contatti con l'ufficio competente del Comune al fine di comunicare le proprie decisioni circa la collocazione dei resti mortali;
  - b) provvedono all'eventuale recupero di oggetti di loro interesse presente sulla tomba (fotografie, oggetti, piantine ecc.). Tutto quanto ancora presente sulla tomba il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni viene trattato come rifiuto e smaltito in base al materiale e alla normativa vigente.
  - c) Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi o non sia stata data alcuna comunicazione diversa nel tempo utile, i resti mortali rinvenuti in occasione della esumazione sono depositati nell'ossario comune.
  - d) Nel caso in cui non sia completo il processo di mineralizzazione del cadavere esumato, questo è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora il cimitero sia dotato del campo degli indecomposti, è inumato in quest'ultimo ovvero è avviato alla cremazione su richiesta degli aventi titolo.

#### **ARTICOLO 64 – Esumazioni ordinarie**

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **ARTICOLO 65 – Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 19/2004.

#### **ARTICOLO 66 – Estumulazione ordinaria**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 19/2004.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

#### **ARTICOLO 67 – Estumulazione straordinaria**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni di tumulazione:
  - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria (articolo 37 D.P.R. 285/90);
  - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura nei soli casi previsti dall'art. 70 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 68 – Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura già nella disponibilità della famiglia, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

#### **ARTICOLO 69 – Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del Servizio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano da parte del Responsabile Cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi possono essere liberamente alienati dal Comune.

### **ARTICOLO 70 – Traslazioni**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri e fuori dal Comune di Medolla o in altro Stato.
2. La traslazione non può essere concessa al fine di realizzare una permuta tra loculi nello stesso cimitero del comune di Medolla o in diversi cimiteri del Comune di Medolla.
3. La traslazione può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) qualora gli aventi diritto alla sepoltura manifestino il desiderio di traslare le salme in altra sepoltura fuori dal Comune;
  - b) qualora, nella circostanza di coniugi di cui il primo già deceduto e deposto in loculo singolo, i concessionari alla morte del secondo coniuge decidano di chiedere in concessione due loculi appaiati.
4. La traslazione di feretri sono eseguite dal personale addetto, anche senza la presenza di operatori sanitari
5. La traslazione può essere autorizzata in qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno a condizione che, aperta la sepoltura, il personale addetto constati la perfetta tenuta del feretro.
6. Qualora il personale addetto constati la non perfetta tenuta del feretro o quando questo sia traslato in altro cimitero, il trasferimento potrà avvenire previa rifasciatura con apposito cassetto di avvolgimento in zinco.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI INTERNE**

#### **ARTICOLO 71– Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

#### **ARTICOLO 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e delle situazioni;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
2. Al personale suddetto è comunque vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare.

## **TITOLO IV – LUCI VOTIVE**

### **ARTICOLO 73 – Servizio di illuminazione votiva**

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe di propri congiunti all'ufficio competente del Comune, dietro versamento di una quota di attivazione. L'allacciamento, la disdetta e le variazioni delle lampade votive vengono attivate compilando il modulo fornito dal servizio cimiteriale.
2. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:
  - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;
  - b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso;
  - c) quando per mancato pagamento del canone il servizio di lampada votiva viene disattivato e successivamente ne venga richiesta la riattivazione, che verrà eseguita unicamente dopo l'avvenuto pagamento della morosità pregressa.
3. Le tariffe per il servizio lampade votive vengono definite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale, che potrà essere effettuato presso l'ufficio postale o presso la tesoreria comunale. L'utente deve effettuare il versamento del canone entro il termine indicato nell'avviso di pagamento. Decorso tale termine senza che sia stato pagato il corrispettivo, verrà inviato un primo sollecito di pagamento; decorso inutilmente anche l'ulteriore proroga si disattiverà il servizio e si procederà al recupero coattivo delle somme.
5. Il primo canone annuo a seguito di nuova attivazione sarà calcolato in ragione semestrale: chi attiva il servizio nel primo semestre paga il canone solo nel secondo semestre, chi lo attiva nel secondo semestre paga dall'anno successivo.
6. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare all'ufficio del comune ogni variazione di nominativo o di indirizzo intervenuta, per l'aggiornamento degli archivi.
7. La fornitura del servizio è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
  - a) mancato pagamento di almeno una annualità previa diffida;
  - b) mancato pagamento della quota di attivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni;
  - c) irreperibilità dell'intestatario del servizio.
8. Il Comune provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

### **ARTICOLO 74 – Ripristino dell'allacciamento**

1. Al ripristino dell'allacciamento, quando si è interrotto per apertura della sepoltura a causa d'operazioni funebri da eseguirsi in essa, provvede il Comune senza alcun addebito per l'utente, come pure alla sostituzione delle lampade o di quant'altro inerente il servizio guastatosi per cause non imputabili all'utente.

### **ARTICOLO 75 – Divieti**

1. E' fatto divieto ai concessionari di sepolture nei cimiteri di provvedere personalmente o a mezzo di terzi privati, a qualsiasi intervento sull'impianto d'illuminazione votiva, né tantomeno sottrarre lampade o quant'altro a sepolture non di loro pertinenza.
2. Per i danni arrecati per avere contravvenuto alla presente norma, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa, salvo diverse azioni o provvedimenti da adottarsi in base alla normativa vigente.

## **TITOLO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **ARTICOLO 76 – Oggetto e finalità**

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi previsti dalle seguenti normative:

□ D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria),

- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria);

- Delibera Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 in merito all'applicazione dell'articolo 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19;

□ D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;

□ R.D. 1265 27/7/1934 Testo Unico Leggi Sanitarie;

□ Circ. Ministero della Sanità 24/93;

□ Circ. Ministero della Salute 10/98.

### **CAPO I – CREMAZIONE**

#### **ARTICOLO 77 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso secondo quanto stabilito e con le modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. a) e b) Legge 30/3/2001 n. 130, dalla L.R. 19/2004 art. 11 comma 1 e Delibera Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 lett. a), previa domanda presentata dal coniuge o parente del defunto individuato ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3 L. 130/2001.

#### **ARTICOLO 78 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali o di ossa**

1. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali o di ossa è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile secondo quanto stabilito e con le modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. g) Legge 30/3/2001 n. 130, dalla L.R. 19/2004 art. 11 comma 5 previa domanda presentata dal coniuge o parente del defunto individuato ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3 L. 130/2001.

2. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circ. Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

#### **ARTICOLO 79 – Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata e recante i dati anagrafici del defunto e la data di morte, deve contenere le ceneri di una sola salma e può essere:

a) Tumulata nel cimitero in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;

b) Inumata in area cimiteriale nell'apposito campo ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;

2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere la dimensione di cm. 40 x cm. 40 e tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo;

3. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;

4. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

5. Il servizio di inumazione delle ceneri è assicurato dal Comune, previo versamento della relativa tariffa da parte dei richiedenti il servizio;

6. Conservata all'interno del cimitero, nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;

7. Consegnata al soggetto affidatario di cui ai successivi articoli 81 e 82.

## **CAPO II – DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **ARTICOLO 80 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso secondo quanto stabilito e con le modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. c) e d) Legge 30/3/2001 n. 130, dalla L.R. 19/2004 art. 11 comma 2 e Delibera Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 lett. b), previa domanda presentata dal coniuge o parente del defunto individuato ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3 L. 130/2001.

## **CAPO III – AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI**

### **ARTICOLO 81 – Atto di affidamento personale delle ceneri**

1. L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui avviene la conservazione delle ceneri secondo quanto stabilito e con le modalità previste dalla L.R. 19/2004 art. 11 commi 3 e 4 e Delibera Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 lett. c), previa domanda presentata dal coniuge o parente del defunto individuato ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3 L. 130/2001.

### **ARTICOLO 82 – Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari**

1. L'affidatario deve presentare istanza di affidamento personale e di conservazione dell'urna cineraria dichiarando il luogo dove saranno conservate le ceneri e impegnandosi ad accettare e rispettare tutte le clausole di seguito elencate:

#### **A - Caratteristiche dell'urna cineraria**

L'urna dovrà essere esclusivamente di metallo; è ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di un'anima in metallo a contatto con le ceneri.

Nessuna limitazione relativa alla forma dell'urna ma l'ingombro massimo della stessa non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm.25x25x50.

L'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

#### **B - Caratteristiche del luogo di conservazione dell'urna cineraria**

L'urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

L'inesistenza di impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Il rispetto:

- 1) della propria personale disponibilità nella custodia delle ceneri assicurando il proprio consenso ad eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 2) dell'obbligo di indicare puntualmente il luogo di conservazione, con esplicito riferimento che lo stesso corrisponde alle caratteristiche sopra indicate;
- 3) delle norme relative alla dispersione non autorizzata delle ceneri e comunque delle norme del codice penale in materia;
- 4) dell'obbligo di mantenere l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- 5) dell'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria o comunque entro il termine massimo di 10 giorni;
- 6) del divieto di affidamento anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone.

Dichiarando inoltre:

- a) che, in caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, le ceneri in essa contenute verranno disperse nell'apposito spazio del cimitero comunale a ciò riservato ovvero conservate negli ossari collettivi per resti del cimitero;
- b) della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;

- c) che cessando le condizioni per l'affidamento o per decesso dell'affidatario o nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna, la stessa dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza nel primo caso dai suoi aventi causa (eredi), nel secondo caso dallo stesso affidatario all'Autorità Comunale che provvederà alternativamente a:
- aa) tumulare l'urna in un cimitero comunale, sempre che colui che restituisce disponga in tal senso e si assuma le spese relative;
  - bb) collocare le ceneri in apposito spazio del cimitero a ciò riservato dall'Amministrazione Comunale in caso di mancata assunzione di tali oneri;
  - cc) che la violazione delle norme di legge, regolamento e provvedimento di affidamento darà luogo all'applicazione delle sanzioni di legge.

#### **ARTICOLO 83 – Forme rituali di commemorazione**

1. Saranno consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 84 – Autorizzazioni e cautele**

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articolo 74 – 75 – 76 – 77); pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ARTICOLO 85 – Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati e l'applicazione delle sanzioni per la violazione di norme speciali (es. normativa sui rifiuti), la violazione di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 900,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 11 e 16 della Legge n. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 86 – Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
  - a) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
  - b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;
  - c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni

#### **ARTICOLO 87 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **ALLEGATO 1 – LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA**

Parentela in linea diretta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)


Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero) : L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt.77 e 572 C.C.)

Nella tabella che segue sono riportati esempi di gradi di parentela.

## I gradi di parentela



### Articoli del Codice Civile relativi alla parentela

**74. Parentela.**  
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

**75. Linee della parentela.**  
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

**76. Computo dei gradi.**  
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.  
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

**77. Limite della parentela.**  
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

**INDICE**  
**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI MEDOLLA**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I – NORME PRELIMINARI**

	<b>pag</b>
ARTICOLO 1 – Oggetto _____	2
ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi _____	2
ARTICOLO 3 – Definizioni _____	2
ARTICOLO 4 – Responsabilità _____	3
ARTICOLO 5 – Competenza e organizzazione _____	3

**CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ARTICOLO 6 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi _____	3
ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori _____	3

**CAPO III – TRASPORTO DELLE SALME E DEI CADAVERI**

ARTICOLO 8 – Disposizioni generali _____	4
ARTICOLO 9 – Orari, percorso e modalità del trasporto _____	4
ARTICOLO 10 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti _____	4
ARTICOLO 11 – Pagamento delle operazioni cimiteriali _____	4
ARTICOLO 12 – Trasporti e sepolture a carico del Comune _____	5

**CAPO IV – CIMITERI**

ARTICOLO 13 – Cimiteri _____	5
ARTICOLO 14 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri _____	5
ARTICOLO 15 – Orario di apertura al pubblico _____	5
ARTICOLO 16 – Sepoltura nei giorni festivi _____	5
ARTICOLO 17 – Divieti di ingresso nei cimiteri _____	5
ARTICOLO 18 – Riti funebri _____	6
ARTICOLO 19 – Circolazione di veicoli all'interno dei cimiteri _____	6
ARTICOLO 20 – Comportamento del pubblico nel cimitero _____	6
ARTICOLO 21 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione _____	6
ARTICOLO 22 – Rifiuti cimiteriali _____	7

**CAPO V**

**COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE**

ARTICOLO 23 – Criteri di costruzione _____	7
ARTICOLO 24 - Disposizioni generali _____	7
ARTICOLO 25 – Piano cimiteriale _____	7
ARTICOLO 26 – Tipi di sepolture _____	8
ARTICOLO 27 –Arcate di famiglia _____	8
ARTICOLO 28 –Lavori murari _____	8
ARTICOLO 29 – Soppressione dei cimiteri _____	9

## **TITOLO II – SEPOLTURE, CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I – SEPOLTURE**

ARTICOLO 30 – Reparti speciali nei cimiteri _____	9
ARTICOLO 31 – Ammissione nel cimitero _____	9
ARTICOLO 32 – Inumazioni e tumulazioni in generale _____	9
ARTICOLO 33 – Inumazioni _____	9
ARTICOLO 34 – Tumulazioni _____	10
ARTICOLO 35 – Oneri relativi alla tumulazione _____	10
ARTICOLO 36 – Tumulazione provvisoria _____	11
ARTICOLO 37 Deposizione delle ceneri _____	11

### **CAPO II – CONCESSIONI**

ARTICOLO 38 – Concessioni _____	11
ARTICOLO 39 – Modalità di pagamento _____	11
ARTICOLO 40 – Sepolture private nei cimiteri _____	12
ARTICOLO 41 – Uso delle sepolture private _____	12
ARTICOLO 42 – Provvedimento di concessione _____	13
ARTICOLO 43 – Modalità per ottenere la concessione di sepolture del Comune _____	13
ARTICOLO 44 – Tombe individuali _____	13
ARTICOLO 45 – Tombe per coniugi _____	14
ARTICOLO 46 Tombe per coniugi e un figlio _____	14
ARTICOLO 47 – Cellette per resti mortali e nicchie per urne cinerarie _____	14
ARTICOLO 48 – Rinnovo/proroga delle concessioni _____	14
ARTICOLO 49 – Manutenzione ordinaria delle sepolture _____	15
ARTICOLO 50 – Manutenzione straordinaria delle sepolture _____	15
ARTICOLO 51 – Doveri dei concessionari _____	15
ARTICOLO 52 – Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni a tempo determinato _____	15
ARTICOLO 53 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni d'aree libere _____	15
ARTICOLO 54 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni d'aree con totale o parziale costruzione _____	15
ARTICOLO 55 - Rinuncia e rimborso (retrocessioni) delle concessioni perpetue _____	16
ARTICOLO 56 – Scadenza delle concessioni _____	16
ARTICOLO 57 – Divieto di permuta _____	16
ARTICOLO 58 – Revoca della concessione _____	16
ARTICOLO 59 – Decadenza _____	17

### **CAPO III– EPIGRAFI ED OGGETTI ORNAMENTALI**

ARTICOLO 60 – Epigrafi _____	17
ARTICOLO 61 – Fiori sulle tombe e tende nelle arcate con loculi _____	17

### **CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 62 – Criteri generali _____	18
ARTICOLO 63 – Avvisi per esumazioni ed estumulazioni ordinarie _____	18
ARTICOLO 64 – Esumazioni ordinarie _____	19
ARTICOLO 65 – Esumazione straordinaria _____	19
ARTICOLO 66 – Estumulazione ordinaria _____	19
ARTICOLO 67 – Estumulazione straordinaria _____	19
ARTICOLO 68 – Raccolta dei resti ossei _____	19
ARTICOLO 69 – Oggetti da recuperare _____	19
ARTICOLO 70 – Traslazioni _____	20

<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI INTERNE</b>	
ARTICOLO 71– Divieto di attività commerciali _____	20
ARTICOLO 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri _____	20
<b>TITOLO IV – LUCI VOTIVE</b>	
ARTICOLO 73 – Servizio di illuminazione votiva _____	21
ARTICOLO 74 – Ripristino dell’allacciamento _____	21
ARTICOLO 75 – Divieti _____	21
<b>TITOLO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI</b>	
ARTICOLO 76 – Oggetto e finalità _____	22
<b>CAPO I – CREMAZIONE</b>	
ARTICOLO 77 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere _____	22
ARTICOLO 78 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali o di ossa _____	22
ARTICOLO 79 – Modalità di conservazione delle ceneri _____	22
<b>CAPO II – DISPERSIONE DELLE CENERI</b>	
ARTICOLO 80 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri _____	23
<b>CAPO III – AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI</b>	
ARTICOLO 81 – Atto di affidamento personale delle ceneri _____	23
ARTICOLO 82 – Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari _____	23
ARTICOLO 83 – Forme rituali di commemorazione _____	24
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>	
ARTICOLO 84 – Autorizzazioni e cautele _____	24
ARTICOLO 85 – Sanzioni _____	24
ARTICOLO 86 – Abrogazione precedenti disposizioni _____	24
ARTICOLO 87 – Entrata in vigore _____	24
<b>ALLEGATO 1 – LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA _____</b>	<b>25-26</b>
<b>INDICE _____</b>	<b>27-28-29</b>